**UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO**
Barberino Val d'Elsa – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa – Tavarnelle Val di Pesa

# DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

**N.125 DEL 10.07.2017**

***OGGETTO:*** Progetto di sostegno alle persone anziane sole ed a quelle in stato di bisogno e collaborazione nella gestione del decoro degli spazi fruiti dalla popolazione. Approvazione.

L'anno duemiladiciassette e questo giorno dieci del mese di luglio alle ore 12.00, nel Palazzo Comunale di Tavarnelle Val di Pesa, si è riunita la **Giunta dell'Unione Comunale**.

**All'appello nominale risultano:**

| | | |
|---|---|---|
| **1) TRENTANOVI Giacomo** | **Presidente** | **PRESENTE** |
| **2) BARONCELLI David** | **Assessore** | **PRESENTE** |
| **3) PESCINI Massimiliano** | **Assessore** | **PRESENTE** |
| **4) SOTTANI Paolo** | **Assessore** | **ASSENTE** |

**PRESIEDE** l'adunanza il Presidente dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino Giacomo Trentanovi con l'assistenza del Segretario Generale dell'Unione Dott. Rocco Cassano, incaricato della redazione del presente verbale.

**ACCERTATA** la legalità del numero degli intervenuti, si passa all'esame dell'oggetto sopra indicato, il cui verbale è letto, approvato e sottoscritto come segue:

## LA GIUNTA DELL'UNIONE COMUNALE

Visti:

- l'art. 13 del D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino;
- il vigente Regolamento dell'Unione Comunale per la concessione del patrocinio e per l'attribuzione di contributi e vantaggi economici ad associazioni ed enti ai sensi dell'art. 12 della L.n. 241/1990, approvato con Deliberazione del Consiglio dell'Unione Comunale n. 2 del 30.04.2015;

Viste le Deliberazioni del Consiglio Comunale di Tavarnelle Val di Pesa n. 6 del 06.02.2015, del Consiglio Comunale di Barberino Val d'Elsa n. 3 del 19.02.2015, del Consiglio Comunale di San Casciano Val di Pesa n. 9 del 05.02.2015 e del Consiglio Comunale di Greve in Chianti n. 3 del 06.02.2015 con le quali veniva approvato il: "*Protocollo d'Intesa tra i Comuni di Barberino Val d'Elsa, Greve in Chianti, San Casciano Val di Pesa e Tavarnelle Val di Pesa per lo sviluppo e la qualità dei servizi ai cittadini, per l'integrazione amministrativa ed i risparmi di gestione e per la gestione delle funzioni nel territorio del Chianti mediante l'Unione Comunale del Chianti Fiorentino*";

Preso atto che la data del conferimento delle funzioni è stata stabilita e concordata nel 18.04.2016 e che da quella data è stato trasferito all'Area Servizi alla Persona dell'Unione Comunale l'Ufficio Servizi Sociali e quello Politiche per la casa e barriere architettoniche;

Viste pertanto le Deliberazioni del Consiglio Comunale di Tavarnelle Val di Pesa n. 3 del 26.01.2015, del Consiglio Comunale di Barberino Val d'Elsa n. 1 del 25.01.2016 e del Consiglio Comunale di San Casciano Val di Pesa n. 4 del 21.01.2016 di approvazione delle modifiche allo Statuto dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino;

Visto il progetto, pervenuto all'Ufficio Servizi Sociali in data 22.06.2017, presentato dal "*Centro Socio Culturale di Cerbaia*", avente sede in via Napoli n. 31, nella frazione di Cerbaia, nel Comune di San Casciano Val di Pesa, avente sia l'obiettivo di sostenere le persone anziane che vivono da sole e che si trovano in stato di bisogno, facendo loro compagnia e svolgendo piccole attività quotidiane (pasto a domicilio, medicine a domicilio, servizio di trasporto per disbrigo di pratiche burocratiche), che quello di mantenere il decoro e la pulizia degli spazi e dei bagni pubblici della frazione di Cerbaia, il cui costo ammonta ad € 5.000,00;

Considerato l'importante valore di solidarietà sociale del progetto proposto;

Dato atto che la richiesta è stata inoltrata con le modalità prescritte dal citato Regolamento dell'Unione Comunale per la concessione del patrocinio e per l'attribuzione di contributi e vantaggi economici ad associazioni ed enti ai sensi dell'art. 12 della L.n. 241/1990;

Visto l'art. 4, comma 6 del D.L. n. 95/2012, il quale stabilisce che gli Enti Locali: "*possano acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli artt. da 13 a 42 del Codice Civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli Enti di diritto privato di cui agli artt. da 13 a 42 del Codice Civile, che forniscono servizi a favore dell'Amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli Enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio - assistenziali e dei beni ed attività*

*culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla L.n. 383/2000, gli Enti di volontariato di cui alla L.n. 266/1991, organizzazioni non governative di cui alla L.n. 49/1987, le cooperative sociali di cui alla L.n. 381/1991, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 90 della L.n. 289/2002, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli Enti territoriali e locali*";

Visto l'art. 6 del D.L.n. 78/2010, il quale recita che a decorrere dall'anno 2011 le Amministrazioni Pubbliche inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma 3 della L. n. 196 del 31.12.2009, incluse le Autorità Indipendenti: *"non possono effettuare spese per sponsorizzazioni"*;

Dato atto che la Corte dei Conti ritiene che: *"il termine sponsorizzazione si riferisce a tutte le forme di contribuzione a terzi alle quali possono ricorrere gli Enti Territoriali per addivenire alla realizzazione di eventi di interesse della collettività locale di riferimento"*, significando pertanto che ogni forma di contribuzione, sia diretta mediante esborso di denaro, che indiretta mediante esenzioni da pagamenti dovuti all'Amministrazione, risulta vietata;

Vista la giurisprudenza del Consiglio di Stato e di Cassazione, secondo la quale: *"rispetto alla sponsorizzazione, l'accordo di patrocinio si distingue per il fatto che il soggetto, pubblico o privato, il quale consente che l'attività di altri si svolga sotto il suo patrocinio, non è un imprenditore commerciale, sicché quand'anche egli si impegni a finanziare in qualche misura l'attività, tale obbligazione non trova corrispettivo nel vantaggio atteso dalla pubblicizzazione della sua figura di patrocinatore; il contratto dunque si atteggia piuttosto come una donazione modale, che come un contratto a prestazioni corrispettive"*;

Visti i pareri della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia n. 1075/2010 e per la Puglia n. 163/2010;

Ribadito che non si configura come sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune e rese nell'interesse della collettività, qui emergendo anche il fondamentale principio di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 cost.;

Specificato quindi che è ammissibile lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria; dovendosi trattare di una qualificata attività da stimarsi come rientrante nelle competenze dell'ente locale e tale da venire esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e Province, in guisa da rappresentare una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione;

Atteso che tra le attività dell'Unione Comunale vi è tra l'altro la promozione di occasioni di solidarietà sociale, come in dettaglio indicato nell'art.3, comma 1 del vigente Statuto dell'Unione Comunale;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 dal Responsabile dell'Area Servizi alla Persona e dal Responsabile dell'Area Servizi Finanziari – Servizi Statistici, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile del presente atto;

Con votazione unanime, palese e favorevole, resa nelle forme di legge;

**D E L I B E R A**

1) di approvare le premesse suesposte quali parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di dare atto che il progetto presentato dal "*Centro Socio Culturale di Cerbaia*" non incorre nei divieti di legge di cui all'art 6 del D.L.n. 78 /2010;

3) di dare atto che il progetto si realizza nel rispetto di quanto previsto Regolamento per la concessione del patrocinio e per l'attribuzione di contributi e vantaggi economici ad associazioni ed Enti ai sensi dell'art. 12 della L. n. 241/1990, approvato con Deliberazione del Consiglio dell'Unione Comunale n. 2 del 30.04.2015;

4) di concedere il patrocinio dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino per la realizzazione del progetto di sostegno alle persone anziane sole ed a quelle in stato di bisogno e collaborazione nella gestione del decoro degli spazi fruiti dalla popolazione, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A) a farne parte integrante e sostanziale, realizzato dal "*Centro Socio Culturale di Cerbaia*", dando atto che ai sensi dell' art. 8, comma 3 del vigente Regolamento per la concessione del patrocinio e per l'attribuzione di contributi e vantaggi economici ad associazioni ed Enti ai sensi dell'art. 12 della L.n. 241/1990, l'Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità inerente l'organizzazione delle manifestazioni oggetto di patrocinio, fermo restando l'acquisizione da parte dell'Associazione organizzatrice delle relative autorizzazioni previste da obblighi di legge e rilasciate da parte degli uffici comunali competenti per materia;

5) di concedere un contributo dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino di € 2.500,00 in favore del "*Centro Socio Culturale di Cerbaia*", come compartecipazione per la realizzazione del progetto suesposto;

6) di demandare al Responsabile dell'Area Servizi alla Persona la redazione degli atti necessari all'erogazione del contributo di cui al precedente punto 5);

7) di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, al fine di permettere in tempi utili al fine di consentire l'immediata realizzazione del progetto.

**UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO**
Barberino Val d'Elsa – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa – Tavarnelle Val di Pesa

**DELIBERAZIONE N.125/GU DEL 10.07.2017**
**PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267 DEL 18.08.2000, IN MERITO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE PER OGGETTO:**

Progetto di sostegno alle persone anziane sole ed a quelle in stato di bisogno e collaborazione nella gestione del decoro degli spazi fruiti dalla popolazione. Approvazione.
**********

**AREA SERVIZI ALLA PERSONA**
**Ufficio Servizi Sociali**

La sottoscritta, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Servizi alla Persona dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino;
Vista la proposta di Deliberazione in oggetto;
Visto l'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

**E S P R I M E**

il proprio ***PARERE FAVOREVOLE*** in ordine alla regolarità tecnica relativamente all'adozione della proposta di Deliberazione in oggetto da parte dell'organo competente;
*Tavarnelle V.P.,30.06.2017*

***IL RESPONSABILE DELL'***
***AREA SERVIZI ALLA PERSONA***
*f.to Dott.ssa Lucia Frosini*

**********

**AREA SERVIZI FINANZIARI – SERVIZI STATISTICI**
**Ufficio Ragioneria**

La sottoscritta, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Servizi Finanziari – Servizi Statistici dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino;
Vista la proposta di Deliberazione in oggetto;
Visto l'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

**E S P R I M E**

il proprio ***PARERE FAVOREVOLE*** in ordine alla regolarità contabile relativamente all'adozione della proposta di Deliberazione in oggetto da parte dell'organo competente;
*Tavarnelle V.P.,30.06.2017*

***IL RESPONSABILE DELL'AREA***
***SERVIZI FINANZIARI – SERVIZI STATISTICI***
*f.to Dott.ssa Barbara Bagni*

**IL PRESIDENTE** **IL SEGRETARIO GENERALE**
*f.to Giacomo Trentanovi* f.to *Dott. Rocco Cassano*

**********

**PUBBLICAZIONE**

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la Deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino in data odierna per 15 giorni consecutivi.

Tavarnelle V.P.,13.07.2017

**IL SEGRETARIO GENERALE**
f.to *Dott. Rocco Cassano*

**********

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

□ La presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

x La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Tavarnelle V.P.,10.07.2017

**IL SEGRETARIO GENERALE**
*f.to Dott. Rocco Cassano*

**********

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Io sottoscritto Segretario Generale dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino, certifico che copia della presente Deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e che contro di essa non sono state presentate opposizioni.

Tavarnelle V.P., _____ **IL SEGRETARIO GENERALE**
*Dott. Rocco Cassano*

**********